



VERBALE ASSEMBLEA SOCI ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL ODV del 21 Giugno 2024

Il 21 Giugno 2024 alle ore 20,30 si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Pantagrue! ODV presso il Circolo ricreativo XXV Aprile in Via Bronzino 117, come da convocazione inviata nei termini, con il seguente Odg:

1. Illustrazione, discussione e votazione delle modifiche statutarie richieste con mail del 6 giugno u.s. dall'Ufficio della Città Metropolitana di Firenze preposto alla regolare iscrizione delle organizzazioni di volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore";
2. approvazione versamento ulteriore quota di 50 euro per costituzione Fondazione (ex CTM).

Erano presenti i seguenti soci :

Bruna Branca con tre deleghe (Rosa Agostino, Gianni Biagi, Annelizabeth Hodgson), Guido Vezzosi con tre deleghe (Maria Luisa Battini, Annalisa Carnicelli, Simonetta Baldi), Elisabetta Wells con tre deleghe (Yasmine Atil, Sabina Leoncini, Marcello Gamannossi), Rosanna Francesca Carleo con tre deleghe (Simonetta Demuro, Alberto Conti, Ferruccio Fabbri), Leonardo Coppola con tre deleghe (Anna Bartalucci, Antonia Ruggieri, Monica Nencioni), Fiorella Caporali con tre deleghe (Franco Ferrari, Lidia Panarese, Saber Jelidi), Fatima Benhijji con due deleghe (Andrea Scholtz, Maria Tersa Scacchi), Alessia Amati con delega Lucia Lotti, Mauro Livi con delega Alice Carocci, Alessandra Sabatini con delega Maria Ludovica D'Afflitto, Caterina Conti, Letizia Santoni, Elena Ghelardini, Stefano Cecconi, Alessandro Malavolti.

La Presidente, Fatima Zohra Ben Hijji, verificata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza assoluta dei soci (n° 15 presenti + n° 23 deleghe agli atti) per la validità delle decisioni, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il socio e segretario dell'Associazione, Leonardo Coppola.

I. Illustrazione, discussione e votazione delle modifiche statutarie

Vengono lette le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione Pantagruel ODV, la nuova versione di Statuto è stata inviata a tutti i soci anticipatamente perché potessero prenderne visione, le modifiche sono state richieste con comunicazione mail del 6 giugno u.s. della Città Metropolitana di Firenze, attraverso l'ufficio preposto alla regolare iscrizione delle organizzazioni di volontariato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore".

Nello specifico le modifiche riguardano:

- Costituzione, denominazione e sede - Art. 1 terzo comma: "Il trasferimento della sede legale..." viene integrato con: "nell'ambito del medesimo Comune". Inoltre viene aggiunto successivamente al terzo comma: "Il trasferimento della sede legale in altro Comune costituisce sempre una modifica statutaria, quindi da adottare con delibera da parte dell'assemblea c.d. straordinaria (art. 2328 c.c.)".
- L'Assemblea – Art. 8.2 primo comma: "Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, come..." da togliere: "sullo scioglimento" e aggiungere: "su trasformazione, fusione, scissione" "...dell'Associazione è indispensabile la maggioranza assoluta dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti".
- Consiglio Direttivo – Art. 9.3 primo comma: "Il Consiglio Direttivo..." da togliere: "si riunisce tutte le volte che il" da modificare con: "è convocato dal"; sostituire: "lo ritiene necessario" con: "di propria iniziativa"; da aggiungere successivamente a: "o su richiesta di almeno 2 membri del Consiglio" la seguente dicitura: "senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 giorno prima della data fissata".
- Consiglio Direttivo – Art. 9.4 comma uno: da sostituire il termine "cooptazione" con "nomina".
- Bilancio – Art. 13 da aggiungere al titolo Bilancio: "Patrimonio e...". Al primo comma inserire: "Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea delibera all'unanimità di approvare le modifiche allo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente, o un suo delegato, viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

2. Approvazione versamento ulteriore quota di 50 euro per costituzione Fondazione CTM (ex Coordinamento Toscano Marginalità onlus).

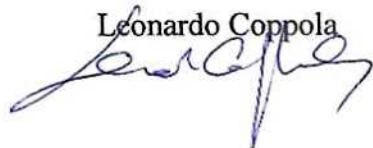
A seguito dell'approvazione dello statuto per la costituzione della Fondazione CTM (ex Coordinamento Toscano Marginalità onlus), è stato concordato che come soci fondatori ci sarà da pagare una quota annua di 100 euro, incrementando quindi di ulteriori 50 euro la quota prestabilita. L'assemblea dei soci delibera all'unanimità di essere favorevole al suddetto ulteriore versamento.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 22.30.

Firenze, 21 giugno 2024

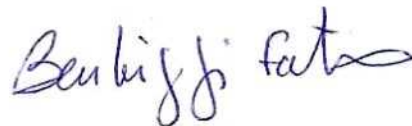
Il segretario

Leonardo Coppola



La Presidente

Fatima Zohra Ben Hijji



ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL ODV

Via di Mezzo, 39R - 50121 FIRENZE

Cod. Fisc. 90012090479

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE REGIONALE DI FIRENZE

UFFICIO DI FIRENZE 1

ATTO REGISTRATO IL 25/06/2024 AL

N. 2246/3 ESATTI EURO

IL DIRETTORE



Associazione Pantagrue ODV - via di Mezzo, 39R - 50121 Firenze

tel. 055 473070 e-mail: segreteria@pantagrue.org

www.asspantagrue.org codice fiscale 90012090479

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PANTAGRUEL ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata Associazione Pantagruel ODV per i diritti dei detenuti. CF 90012090479.

L'Associazione ha la sua sede legale a FIRENZE.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta la modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune costituisce sempre una modifica statutaria da adottare con delibera da parte dell'assemblea c.d. Straordinaria (art. 2328 c.c.).

L'Associazione ha carattere volontario, democratico e laico e opera ai sensi del codice civile e del dlgs 117/2017 (codice del terzo settore).

Art. 2 - SCOPO

Lo scopo dell'Associazione ha come riferimento la difesa e l'allargamento dei diritti umani e civili di tutti gli esseri umani ed in particolare di quelli che vivono situazioni di emarginazione e segregazione, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione Italiana.

Art. 3 - FINALITA'

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*.

In particolare l'associazione si ispira ai principi di libertà, solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza e inclusione, sanciti dalla Costituzione Italiana. Svolge la sua attività nella prevenzione e rimozione di situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno della persona umana e della collettività, operando prevalentemente nei confronti delle persone private della libertà personale e delle loro famiglie, sostenendone i diritti ed il reinserimento sociale.

A tal fine l'Associazione promuove contatti e colloqui con i detenuti e con le loro famiglie, con finalità di supporto durante e dopo la detenzione; organizza laboratori ed attività culturali all'interno del carcere, promuove progetti, svolge attività di accompagnamento e sostegno ai detenuti in permesso, concorre a creare possibilità di inserimento lavorativo e di inclusione, organizza e promuove momenti di formazione all'interno e all'esterno

dell'istituzione penitenziaria. L'Associazione promuove altresì iniziative rivolte alla relazione di aiuto e alle tematiche sociali e giuridiche inerenti il mondo della detenzione, nonché momenti di condivisione e confronto. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione sul territorio e nelle scuole, campagne di informazione e comunicazione relative alle problematiche della detenzione e allo stato delle carceri, sugli aspetti che da esse derivano nel confronto politico, nonché volte a sviluppare una crescente attenzione sociale sul tema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale, curando eventuali edizioni di stampe periodiche e non, ed effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 4 - ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Potrà inoltre interagire con altre Associazioni di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI

Le prestazioni fornite dai soci dell'Associazione al fine della rimozione o prevenzione di situazioni di bisogno a favore di singole persone o della collettività sono a titolo volontario e gratuite. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 6 - SOCI

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18mo anno di età e che ne condividano gli scopi e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del loro tempo.

I soci sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento e sottoscrivono le quote associative.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata al Consiglio direttivo che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione del richiedente.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6.1 I soci hanno il diritto di essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato nonché di esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente.

I soci hanno il dovere di rispettare le norme dello Statuto.

6.2 La quota sociale annuale è stabilita dall'Assemblea (*minimo 10 euro*) e si intende valida per l'anno solare.

6.3 Le dimissioni da socio devono essere presentate al Consiglio Direttivo per scritto.

Perdono la qualità di socio coloro che si rendano responsabili di comportamenti scorretti che costituiscano gravi violazioni alle norme statutarie.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'escluso sulla delibera di esclusione può far ricorso all'assemblea.

Il socio che reca danno economico all'associazione o a terzi, agendo nel nome dell'associazione pur non avendone avuto incarico, è obbligato a risarcire la stessa e gli eventuali terzi danneggiati nella misura del danno, se quantificabile economicamente, oltre alle spese conseguenti l'eventuale lite giudiziaria o arbitrato.

6.4 Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto al rimborso delle quote associative nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo e il revisore dei conti eletti nel caso in cui siano obbligatori per legge.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio può avere al massimo tre deleghe

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci con un preavviso di almeno 8 giorni.

L'ordine del giorno è stabilito dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea spettano l'approvazione del programma delle attività dell'Associazione, l'approvazione del bilancio annuale, l'elezione del Consiglio Direttivo, la nomina dell'organo di controllo e del revisore dei conti ove nominati e l'approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale; delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti; delibera sulla ammissione ed *esclusione degli associati*; approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*; delibera lo *scioglimento*; delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione; delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.1 L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 8.2

8.2 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo, come su trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione è indispensabile la maggioranza assoluta dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento *dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Delle riunioni e delle relative deliberazioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione degli scopi sociali, che non sia riservato per legge o statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.

In particolare:

- determina le linee delle attività dell'Associazione in esecuzione o a integrazione del regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera possibili accordi e convenzioni con Enti e Associazioni ad ogni livello;

- redige eventuali norme interne relative ai rapporti con eventuali dipendenti o personale convenzionato;
- supervisiona i bilanci e l'andamento economico dell'Associazione con periodicità trimestrale nel corso dell'anno.

9.1 Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti con un minimo di 5 ed un massimo di 9, nel rispetto della rappresentatività di genere.

9.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni, per permettere una rotazione degli incarichi. I consiglieri uscenti sono rieleggibili. L'organo direttivo può riunirsi in forma aperta.

9.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione.

Le convocazioni sono inoltrate almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 1 giorno prima della data fissata.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si redige verbale su apposito registro e si diffonde il verbale a tutti i soci.

9.4 Le dimissioni di un Consigliere dal Consiglio Direttivo devono essere presentate al Consiglio Direttivo che ne deciderà l'accoglimento o il rifiuto e provvederà all'eventuale nomina di un nuovo membro attingendo alla lista dei non eletti seguendo l'ordine dei votati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.10 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario-Tesoriere.

10.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è il responsabile di ogni attività. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha facoltà di aprire conti correnti bancari

e postali a nome dell'Associazione, di sottoscrivere contratti di affitto, di nominare avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, presenta all'Assemblea la relazione annuale ed i bilanci. E' necessaria la doppia firma del Presidente e del Segretario-Tesoriere per spese superiori ai 3.000 euro.

10.2 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

10.3 Il Segretario cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 - RISORSE FINANZIARIE

L'Associazione provvede al suo finanziamento mediante:

- quote associative;
- contributi o somme erogate da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche;

- donazione e lasciti;
- proventi derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del terzo settore.

Art. 13 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il patrimonio dell'Associazione dovrà essere impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1mo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore², o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

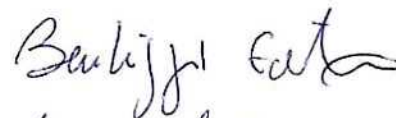
¹ Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli (co. 1, art. 9 Cts). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018).

² la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

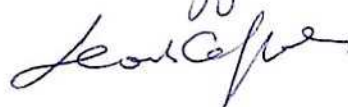
Questo statuto è composto da N° 15 articoli disposti su 8 pagine.

LETTO ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 21 GIUGNO 2024

La Presidente dell'assemblea Fatima Zohra Ben Hijji



Il segretario dell'assemblea Leonardo Coppola



ASSOCIAZIONE PANTAGRUELODV

Via di Mezzo, 39R - 50121 FIRENZE

Cod. Fisc. 90012090479